



COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA



Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attribuzione dei toponimi, degli odonimi e della numerazione civica, nonché, qualora costituita, il funzionamento della Commissione comunale per la toponomastica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Tutte le disposizioni del presente regolamento, le scelte ed i deliberati che ne conseguono l'applicazione devono rispettare i principi dettati in ambito di contrasto alle discriminazioni, dirette o indirette, fondate sul genere, la razza, l'origine etnica o sociale, la lingua, le convinzioni personali (religiose e politiche), l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le caratteristiche fisiche, l'età e la disabilità secondo quanto previsto dalla normativa, nazionale e sovranazionale, vigente.

Articolo 2 Definizioni

Toponimo: il nome di luogo o località e la "toponomastica" è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Odonimo: un particolare toponimo che individua il nome di vie, piazze, strade, ecc. e l'"odonomastica" è il loro studio storico-scientifico.

Onomastica: lo studio dei nomi propri di persona o i nomi di luogo di una determinata area.

Area di circolazione: ogni spazio del suolo pubblico o ad uso pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.

Unità ecografica semplice: sono definite unità ecografiche semplici: *l'abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; *l'esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di un'attività economica; *l'ufficio* e simili, cioè qualsiasi locale o gruppo di locali destinati all'esercizio di alcune attività professionali, pubbliche o private, non coincidente con l'abitazione delle persone che le esercitano.

Accesso esterno: accesso o apertura di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immette, direttamente o indirettamente, ad una unità ecografica semplice.

ANNCSU: Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane, realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle Entrate, è un archivio informatizzato contenente gli stradari ed i numeri civici di tutti i Comuni italiani.

Ufficio toponomastica: unità organizzativa, anche non autonomamente istituita, a cui sono attribuite le funzioni relative alla toponomastica ed alla numerazione civica.

Articolo 3 Principi generali e tutela della toponomastica storica

Il Comune di Bergamo tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale, anche in forma dialettale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione e di ulteriori luoghi pubblici testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale con attenzione particolare al genere femminile e a persone che si sono distinte nella promozione dei diritti civili.

Titolo II – FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI

Articolo 4 Funzioni dell'Amministrazione comunale

Spetta alla Giunta comunale l'attribuzione della denominazione delle aree di circolazione e di ulteriori luoghi pubblici, compresi i parchi e i giardini, le strutture e gli edifici pubblici.

Il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto e in base alle direttive impartite dall'ISTAT.

Spetta inoltre alla Giunta comunale la decisione della collocazione di monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, sebbene detta decisione non ricada nell'ambito di applicazione delle norme che regolano la toponomastica.

Articolo 5 Funzioni degli uffici comunali

All'ufficio toponomastica, spettano gli adempimenti concernenti:

- l'iter amministrativo finalizzato alla denominazione delle aree di circolazione e degli altri luoghi;
- l'attribuzione della relativa numerazione civica;
- l'assistenza alla Commissione comunale per la toponomastica, ove costituita;
- l'aggiornamento e il mantenimento dello stradario e dell'indirizzario comunale, nonché degli adempimenti previsti per l'aggiornamento di ANNCSU;
- gli adempimenti topografici ed ecografici e per la formazione dei relativi piani, nonché della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali;
- la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, aggiornata con le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio-urbanistico;
- la comunicazione ai Servizi demografici dei provvedimenti assunti concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro un mese dalla data in cui i provvedimenti sono stati adottati, affinché detti servizi provvedano a dare comunicazione ai cittadini residenti di eventuali modifiche apportate d'ufficio alla toponomastica;
- la collaborazione con gli tutti gli uffici comunali preposti ai fini dello scambio delle informazioni relativi alla gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici relativi alle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa, ecc.).

Articolo 6 Revisione d'ufficio della toponomastica

Nel quadro degli adempimenti periodici, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto.

La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'ISTAT.

Titolo III – AREE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 7 Area di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce “area di circolazione”, che è distinta da propria denominazione.

Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

Titolo IV – STRADARIO

Articolo 8 Stradario e indirizzario

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale, sia pubbliche che private.

Per "indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

Stradario e indirizzario sono pubblicati in formato aperto (open data) sul sito internet comunale e rilasciati con licenza d'uso che consenta agli utenti di condividere, modificare, usare e riutilizzare liberamente i dati.

Inoltre stradario e indirizzario sono conferiti, a cura dell'ufficio toponomastica, nella banca dati ANNCSU secondo le specifiche tecniche previste.

Articolo 9 Aggiornamento dello stradario

Le Direzioni comunali competenti segnalano all'ufficio toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale sono riportate nella cartografia comunale, al fine di procedere alla loro denominazione.

Articolo 10 Criteri per la denominazione delle aree di circolazione dello stradario

Ogni area di circolazione è distinta dall'odonomo, il quale è costituito dalla “specie” (DUG - denominazione urbanistica generica) che identifica la tipologia dell'area di circolazione (via, piazza, passaggio, salita, ecc.) e dalla “denominazione” (DUF - Denominazione ufficiale), che può comprendere l'eventuale completamento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione dell'odonomo come dei, di, dalle, la il, etc.) e l'eventuale completamento alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri).

L'attribuzione di nuovi odonomi dovrà rispettare le linee guida e specifiche tecniche definite per l'ANNCSU e dal regolamento per l'ordinamento ecografico di ISTAT, in particolare la specie e denominazione dovranno essere di norma scelte tra quelle definite rispettivamente nel Dizionario italiano delle specie (DIDUG) e nel Dizionario italiano delle denominazioni ufficiali (DIDUF).

Articolo 11

Informazioni contenute nello stradario informatizzato

Lo stradario e indirizzario, gestiti dall'ufficio toponomastica in formato digitale e georeferenziato, devono comprendere almeno le informazioni previste dalle specifiche tecniche ANNCSU a cui si aggiungono ulteriori informazioni di utilità per l'ente:

Ciascuna area di circolazione/odonomo è corredata dalle seguenti informazioni:

- Codice comunale odonomo
- Specie (DUG)
- Denominazione (DUF)
- Riferimenti atto intitolazione comunale (data e protocollo delibera)
- Riferimenti autorizzazione prefettura (data e protocollo)
- Data inizio validità odonomo
- Data fine validità odonomo.

Ciascun accesso esterno/numero civico è corredata dalle seguenti informazioni:

- Codice comunale odonomo
- Civico
- Esponente
- CAP
- Sezione censimento
- Coordinate geografiche (Lat, Lon, quota)
- Data inizio validità numero civico
- Data fine validità numero civico.

Titolo V – TOPONOMASTICA

CAPO I – Denominazione

Articolo 12

Procedimento per la denominazione di odonimi e toponimi

Il procedimento per la denominazione di odonimi (aree di circolazione) e ulteriori toponimi può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.

Ogni cittadino residente nel Comune di Bergamo ed ogni ente, associazione, società con sede nel territorio del Comune può presentare una proposta di denominazione di un'area di circolazione o altri luoghi pubblici. Qualora la proposta sia presentata da persona fisica deve essere sottoscritta da almeno 60 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nel Comune di Bergamo.

Qualora la proposta sia presentata da un ente, associazione, o società con sede nel territorio del Comune deve essere sottoscritta da almeno 20 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nel Comune di Bergamo.

I componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale possono presentare proposte di denominazione.

La proposta di denominazione deve essere sottoposta tramite apposita istanza indirizzata al Sindaco, al presidente della Commissione Toponomastica e all'Ufficio Toponomastica, e dovrà necessariamente essere corredata da una relazione, che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia, se la proposta riguarda una persona fisica e da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni esposte nella relazione. Il procedimento è avviato d'ufficio, qualora si renda necessaria o opportuna l'attribuzione della denominazione ad un'area di circolazione, ad un parco o ad un edificio o ad una struttura pubblica. Le richieste pervenute sono esaminate nel termine di 120

giorni dalla presentazione. Nel caso di rinnovo della Commissione, il termine decorre dalla costituzione della Commissione.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, senza l'autorizzazione del Prefetto.

Articolo 13 **Divieto di denominazioni omonime o assonanti**

Nell'attribuzione della denominazione è vietato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla modifica della denominazione di una delle due aree di circolazione. È preferibile non adottare odonimi e toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

Articolo 14 **Modifica della denominazione di un'area di circolazione**

Il cambio di denominazione delle aree di circolazione è riservato all'Amministrazione Comunale e deve essere limitato a casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dei servizi pubblici e disagi alla popolazione residente e nel rispetto comunque di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10 maggio 1923 e dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla targa deve essere indicata anche la precedente denominazione, preceduta dall'avverbio "già".

Articolo 15 **Registro dei toponimi comunali**

L'elenco dei luoghi pubblici oggetto di denominazione da parte del Comune di Bergamo, e non facenti parte dello stradario, costituiscono il registro dei toponimi comunali.

L'ufficio toponomastica realizza il registro e ne cura l'aggiornamento e la pubblicazione sul sito internet comunale.

Nel registro dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- Codice comunale toponimo;
- Denominazione;
- Tipologia di luogo;
- Riferimenti atto intitolazione comunale (data e protocollo delibera);
- Data inizio validità toponimo;
- Data fine validità toponimo.

CAPO II – Commissione comunale per la toponomastica

Articolo 16 **Istituzione, competenze e linee guida**

L'amministrazione può istituire la commissione comunale per la toponomastica, con funzioni consultive in materia di toponomastica e onomastica cittadina.

In particolare, la commissione, se costituita, esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, su:

- denominazioni delle nuove aree di circolazione e di parchi, giardini, luoghi pubblici;
- modifiche alla toponomastica esistente;

In caso di urgenza, o nel caso la commissione non sia costituita, la Giunta comunale procede

all'attribuzione della denominazione dell'area di circolazione, prescindendo dal parere della commissione toponomastica.

La Giunta comunale, per comprovate ragioni di urgenza legate all'interesse pubblico, può procedere anche in assenza di parere.

Nell'esprimere il parere, la commissione tiene conto delle seguenti linee guida:

- in via prioritaria, è preferito l'odonomo o il toponimo storico del sito oggetto di nuova intitolazione, sia ricorrendo alla documentazione storica e archivistica, sia alla tradizione orale;
- in subordine, tenendo conto dell'ubicazione del sito, è preferito per l'intitolazione il nome di personaggi o di eventi della storia civile, culturale e religiosa di Bergamo, di notevole importanza e di consolidata fama che abbiano agito o si siano verificati per la realizzazione dei principi recepiti dalla Costituzione repubblicana o su cui essa è stata fondata. La commissione prende in esame, in ogni caso, per le nuove intitolazioni le proposte dei soggetti di cui all'art. 12.

La commissione ha facoltà di proporre all'amministrazione l'apposizione di ulteriori targhe con gli antichi odonomi o toponimi.

Inoltre, la commissione esprime parere non obbligatorio riguardo l'apposizione di monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo di personaggi o di eventi da collocare in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'apposizione di targhe e di lapidi commemorative può essere chiesta da parte di privati o di enti o può essere disposta su iniziativa del Comune. La richiesta deve essere corredata da fotografie e da un progetto, che riporti il luogo della proposta apposizione e le caratteristiche della targa (dimensioni e materiale). È a carico del richiedente acquisire l'autorizzazione da parte della proprietà dell'immobile interessato e quella della Soprintendenza ai beni culturali, nel caso in cui la targa riguardi un immobile vincolato. Si applicano, in ogni caso, le norme previste nel regolamento edilizio.

Articolo 17 **Composizione e durata**

La commissione comunale per la toponomastica è costituita da n. 6 componenti ed è così composta:

- Sindaco o Assessore delegato, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante dei gruppi di maggioranza rappresentati in consiglio comunale;
- un rappresentante dei gruppi di minoranza rappresentati in consiglio comunale;
- n. 3 esperti esterni all'Amministrazione comunale di riconosciuta competenza in ambito storico e urbanistico, di cui 2 membri di diritto: il direttore pro tempore della biblioteca civica Angelo Mai e il presidente pro tempore dell'Ateneo di scienze, lettere e arti o loro delegati.

La nomina e le eventuali modifiche della composizione della commissione che dovessero rendersi necessarie vengono effettuate con deliberazione della Giunta comunale. La commissione dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo. La composizione della commissione avviene nel rispetto della parità di genere.

Ai fini della nomina dei rappresentanti di maggioranza e minoranza in seno al consiglio comunale, ciascun capogruppo dovrà proporre due nominativi di genere differente. La Giunta Comunale procederà quindi alla scelta di un nominativo in rappresentanza della maggioranza e di un nominativo in rappresentanza della minoranza tra quelli indicati, operando la propria scelta in maniera tale da garantire il rispetto della parità di genere in seno alla commissione.

Il componente esterno viene scelto per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra cittadini esperti in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, archivistica, o altre materie attinenti alla toponomastica, sempre avendo cura di rispettare la parità di genere in seno alla commissione.

Partecipano alle riunioni (senza diritto di voto) un funzionario comunale che assume funzioni di segretario della commissione e il responsabile del cerimoniale, se individuato all'interno dell'amministrazione.

Articolo 18 Funzionamento

La Commissione comunale per la toponomastica è convocata ogni qual volta ritenuto necessario dal Presidente, il quale ne cura l'ordine del giorno. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono il consenso della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, si ritiene prevalente l'orientamento espresso dal Presidente. Delle sedute della Commissione viene redatto, a cura del segretario, un verbale che viene trasmesso ai componenti entro 30 giorni. In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal membro più anziano della Commissione.

CAPO III – Targhe

Articolo 19 Caratteristiche

La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhe in materiale resistente, con le caratteristiche previste nel codice della strada. La denominazione di ulteriori toponimi deve essere riportata su targhe in materiale resistente, con caratteristiche individuate dall'amministrazione comunale.

Nel centro storico e nei borghi, la targa può essere di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo, ceramico o altra pietra locale e scritta nera.

Articolo 20 Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

Sulle targhe sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati, oltre al nome e al cognome: il titolo o lo pseudonimo, la professione o la qualifica, le date di nascita e di morte.

La targa può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- agglomerati di palazzi di grandi dimensioni, come edifici di edilizia popolare o residence;
- case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
- segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Articolo 21 Posizionamento

Le targhe degli odonimi sono poste ad una altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le modalità previste nel codice della strada, nel relativo regolamento attuativo e nelle istruzioni per l'ordinamento ecografico:

- per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti ad ogni incrocio con altra via o piazza;
- per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

Le targhe degli ulteriori toponimi devono essere poste nel posto più idoneo per una agevole individuazione e per una facile lettura.

Articolo 22

Obblighi dei proprietari di edifici su cui sono posizionate targhe tradizionali di odonimi

I proprietari di edifici sulle cui facciate sono posizionate le targhe di tipo tradizionale in materiale lapideo relative ad odonimi, sono tenuti alla cura e manutenzione ordinaria delle stesse.

In nessun caso la targa può essere coperta o rimossa, senza la previa autorizzazione comunale.

Nel caso di interventi edilizi che interessino le facciate esterne ove sono presenti targhe lapidee, il proprietario dovrà:

- rimuovere la targa e conservarla fino al termine dei lavori;
- ove le caratteristiche dell'intervento lo consentano, posizionare una riproduzione della targa in materiale removibile;
- al termine dei lavori riposizionare la targa rimossa, oppure in caso la targa sia deteriorata provvedere alla sua sostituzione con medesimi materiali e caratteristiche.

Nel caso in cui il Comune debba fare interventi manutentivi straordinari o di sostituzione delle targhe storiche, il proprietario deve garantire la possibilità di accesso e intervento.

Titolo VI – NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I – Numerazione esterna agli accessi

Articolo 23

Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

Ogni accesso esterno di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immette, direttamente o indirettamente, ad una unità ecografica semplice (abitazione, esercizi, uffici, etc.) deve avere una propria numerazione civica. La numerazione civica deve essere ordinata lungo l'area di circolazione secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad accessi di aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali accessi fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento. La numerazione civica non viene assegnata ad accessi presenti in aree private chiuse al pubblico; in questo caso sarà assegnato un numero civico all'accesso che immette sull'area di circolazione e il proprietario dell'area privata dovrà numerare gli accessi interni secondo una propria numerazione.

I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.

Articolo 24

Tipologia di accessi soggetti a numerazione

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc., incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione, oltre che agli accessi ad aree recintate.

Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più della stessa via, oppure due o più in vie diverse), è attribuito un numero per ogni accesso, sia esso pedonale o carrabile.

Non sono numerate le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano, a loro volta, in uffici o abitazioni.

Articolo 25

Richiesta di attribuzione della numerazione civica

L'assegnazione del numero civico per nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie è richiesta dal proprietario o da altro titolare di diritti reali sull'immobile tramite specifica istanza indirizzata all'Ufficio Toponomastica, non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato sia occupato.

L'istanza è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe.

Nella domanda devono essere riportati i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella) deducibili dal titolo abilitativo edilizio dell'immobile, la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, per i quali è richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia delle planimetrie che riportino il numero delle singole unità ecografiche.

In caso di deterioramento delle targhe della numerazione civica, è possibile richiederne il duplicato. Il rilascio della numerazione civica è subordinato al pagamento di un contributo stabilito dalla Giunta comunale.

Articolo 26

Riserva di numeri per futuri accessi

Per gli spazi non ancora occupati, ma destinati a nuove costruzioni, lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

Articolo 27

Caratteristiche della numerazione civica

Per numerazione civica, si intendono i numeri e le lettere, da apporre sugli accessi, aventi le caratteristiche di seguito specificate:

- materiale: ottone smerigliato;
- altezza dei numeri: 12 (dodici) centimetri;
- altezza delle lettere: 6 (sei) centimetri.

Articolo 28

Posizionamento

La numerazione è posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di metri 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso la numerazione deve essere posizionata accanto all'ingresso cui si riferisce.

Articolo 29

Modalità di attribuzione della numerazione civica

La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti modalità:

- in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, etc.) la numerazione è progressiva e inizia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione inizia a sinistra di chi vi entra provenendo dal

tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

- per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private aperte al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada.

Non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, etc.) ai quali si acceda solo attraverso aree private non accessibili pubblicamente oppure atri o scale interne che non siano accessibili dall'esterno.

Titolo VII –VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 30

Divieto di manomissione del materiale toponomastico

È vietato apporre, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe e la numerazione civica.

Articolo 31

Sanzioni pecuniarie

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 25,00 € a 90,00 € nella misura riportata di seguito:

- a. Apposizione abusiva di numero civico da 25,00 € a 90,00 €;
- b. Mancata richiesta di attribuzione di numero civico o mancata esposizione del numero civico o numero civico non leggibile da 25,00 € a 90,00 €;
- c. Rimozione e deterioramento della targa relativa all'onomastica stradale da 25,00 € a 90,00 €;

L'autore del danno, oltre al pagamento della sanzione, ha l'obbligo di ripristinare la situazione a proprie cura e spese e secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 32

Vigilanza

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento compete alla Polizia Locale.

Titolo VIII – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 33

Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge regolanti la materia e le istruzioni dell'ISTAT.

Il presente regolamento è automaticamente modificato, qualora norme di legge dispongano diversamente.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo on line del Comune.

INDICE

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI	
Art. 1	Oggetto	pag. 1
Art. 2	Definizioni	pag. 1
Art. 3	Principi generali e tutela della toponomastica storica	pag. 1
TITOLO II	FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI	
Art. 4	Funzioni dell'Amministrazione comunale	pag. 2
Art. 5	Funzioni degli uffici comunali	pag. 2
Art. 6	Revisione d'ufficio della toponomastica	pag. 2
TITOLO III	AREE DI CIRCOLAZIONE	
Art. 7	Area di circolazione	pag. 3
TITOLO IV	STRADARIO	
Art. 8	Stradario e indirizzario	pag. 3
Art. 9	Aggiornamento dello stradario	pag. 3
Art. 10	Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario	pag. 3
Art. 11	Informazioni contenute nello stradario informatizzato	pag. 4
TITOLO V	TOPONOMASTICA	
CAPO I	Denominazione	
Art. 12	Procedimento per la denominazione di odonimi e toponimi	pag. 4
Art. 13	Divieto di denominazioni omonime o assonanti	pag. 5
Art. 14	Modifica della denominazione di un'area di circolazione	pag. 5
Art. 15	Registro dei toponimi comunali	pag. 5
CAPO II	Commissione comunale per la toponomastica	
Art. 16	Istituzione, competenze e linee guida	pag. 5
Art. 17	Composizione e durata	pag. 6
Art. 18	Funzionamento	pag. 7
CAPO III	Targhe	
Art. 19	Caratteristiche	pag. 7
Art. 20	Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa	pag. 7
Art. 21	Posizionamento	pag. 7
Art. 22	Obblighi dei proprietari di edifici su cui sono posizionate targhe tradizionali di odonimi	pag. 8
TITOLO VI	NUMERAZIONE CIVICA	
CAPO I	Numerazione esterna agli accessi	
Art. 23	Criteri generali ed obblighi dei proprietari degli edifici	pag. 8
Art. 24	Tipologia di accessi soggetti a numerazione	pag. 8
Art. 25	Richiesta di attribuzione della numerazione civica	pag. 9
Art. 26	Riserva di numeri per futuri accessi	pag. 9
Art. 27	Caratteristiche della numerazione civica	pag. 9
Art. 28	Posizionamento	pag. 9
Art. 29	Modalità di attribuzione della numerazione civica	pag. 9
TITOLO VII	VIGILANZA E SANZIONI	pag. 10
Art. 30	Divieto di manomissione del materiale toponomastico	pag. 10
Art. 31	Sanzioni pecuniarie	pag. 10
Art. 32	Vigilanza	pag. 10
TITOLO VIII	NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	
Art. 33	Norme finali	pag. 10
Art. 34	Entrata in vigore	pag. 10